



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management  
Curriculum Amministrazione, Finanza e Controllo

Le funzioni svolte dagli OCC  
nelle procedure di composizione della crisi  
da sovraindebitamento.

The role and functions of the OCC in the procedures  
of composition of the indebtedness crisis

Relatore: Chiar.mo  
Prof. Antonio Di Stasi

Tesi di Laurea di:  
Jessica Bartolo

Correlatore: Chiar.mo  
Prof. Andrea Di Cesare

Anno Accademico 2018– 2019

*A Rosanna*

## **INDICE**

Introduzione.....	1
-------------------	---

### **CAPITOLO I**

#### **LE EVOLUZIONI NORMATIVE**

1. La legge n. 3 del 2012	
1.1 Le ragioni dell'intervento normativo.....	5
1.2 L'iter legislativo.....	7
2. Le novità introdotte dal nuovo codice della crisi d'impresa.....	10
3. Gestione della crisi da sovraindebitamento.....	13
4. Ristrutturazione dei debiti del consumatore.....	15
5. Il concordato minore.....	18
6. La liquidazione controllata.....	22
7. L'esdebitazione.....	24

### **CAPITOLO II**

#### **GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

1. Gli OCC: definizione e principi su cui si fondano.....	29
2. Struttura e funzionamento dell'organismo.....	33
3. Requisiti di indipendenza e professionalità.....	43
4. Iscrizione nel registro	

4.1 Condizioni necessarie all'iscrizione.....	45
4.2 Effetti iscrizione.....	50
4.3 Sospensione e cancellazione dal registro.....	51
5. Territorialità.....	52
6. Responsabilità civile e penale.....	54
7. Monitoraggio dell'operato.....	58

### **CAPITOLO III**

#### LE FUNZIONI SVOLTE DAGLI OCC NELLE DIVERSE PROCEDURE

1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore	
1.1 Le attività degli OCC e dei gestori della crisi.....	62
2. Concordato minore	
2.1 Le attività degli OCC e dei gestori della crisi.....	68
3. Liquidazione controllata	
3.1 Le attività degli OCC e dei gestori della crisi.....	74
Considerazioni conclusive.....	84
Bibliografia.....	86
Sitografia.....	88



## **INTRODUZIONE**

L'attuale crisi economica, la crescita della globalizzazione, il progressivo aumento del fenomeno del consumismo, la crisi della famiglia, i problemi improvvisi di salute o la perdita di lavoro sono alcune delle possibili cause che hanno contribuito e contribuiscono oggi giorno ad incrementare ed esasperare il fenomeno del sovraindebitamento.

In Italia, la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la disciplina in materia di sovraindebitamento al fine di regolare la crisi del debitore non fallibile, prevedendo tre diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Nel corso degli anni, però, la sovrapposizione di norme successive che introducono nuove procedure, abrogano e modificano parzialmente quelle vecchie ha fatto emergere la necessità di una revisione completa e organica dell'intera materia.

Così, il 14 febbraio 2019 è stato approvato il "Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. lgs. 14/2019), che ha introdotto delle novità in tema di sovraindebitamento, una delle quali la revisione delle tre procedure.

Nelle diverse procedure, sia nella versione originaria della Legge n. 3 del 2012 che in quella più recente, un ruolo molto importante viene svolto dagli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), una nuova figura

introdotta con la Legge n. 3 del 2012, la quale ha demandato la relativa disciplina a decreto ministeriale, che però è arrivato solo il 24 settembre 2014.

Che il legislatore abbia confezionato per l'OCC una veste alquanto singolare è confermato dal fatto che tale organismo è chiamato a svolgere compiti di “ausilio” del debitore, dovendo assumere “*ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso*” (ex art. 15, comma 5, Legge n. 3/2012); al contempo è ausiliario del giudice, in quanto redige la relazione particolareggiata, verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.

L’Organismo è altresì tenuto a tutelare le ragioni dei creditori. Basti considerare che effettua le comunicazioni nelle forme stabilite dal giudice, vigila sull’adempimento del piano, risolve le difficoltà insorte nella fase dell’esecuzione, etc.

Nel presente lavoro, dopo una breve descrizione sull’evoluzione normativa e delle tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento secondo quanto stabilito dal d. lgs 14/2019, viene esaminata la disciplina che regola gli Organismi di composizione della crisi, ovvero le modalità di iscrizione nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, i casi di sospensione e cancellazione da tale registro; la formazione degli elenchi degli iscritti; la struttura dell’ Organismo e il suo funzionamento.

Nel terzo capitolo, invece, vengono descritte le diverse funzioni svolte da tale Organismo distinguendole per ogni procedura, così da sottolineare l'eterogeneità e la numerosità dei compiti svolti, infatti l'Organismo di composizione della crisi interviene in ogni fase delle singole procedure.





## CAPITOLO I

### LE EVOLUZIONI NORMATIVE

#### 1. La legge n. 3 del 2012

##### 1.1 Le ragioni dell'intervento normativo

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rivolta al c.d. debitore civile.

Tale disciplina è nata dalla necessità di colmare un vuoto della legislazione italiana, al fine di trovare un allineamento con gli ordinamenti degli altri stati, su tutti Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Germania, che già da anni vantano specifiche previsioni normative in tema di insolvenze civili.

Il sovraindebitamento è, in parte, il risultato del crescente fenomeno del ricorso al credito quale principale strumento di finanziamento dei consumi, grazie al quale è possibile beneficiare immediatamente del godimento di un bene o servizio differendone il pagamento in un secondo momento.

Le difficoltà causate dalla crisi economica e dall'aumento della pressione fiscale degli ultimi anni, hanno ridotto le capacità di sostentamento della famiglia che, per mantenere le passate abitudini di consumo, devono necessariamente ricorrere al mercato del credito. Tuttavia, il differimento del pagamento rischia di non far percepire immediatamente al consumatore l'onerosità dell'impegno assunto

portandolo, nel tempo, ad accumulare un'eccessiva esposizione debitoria a causa di una non prudente e errata valutazione delle proprie capacità di rimborso. Da queste situazioni emerge il problema del sovraindebitamento inteso come l'impossibilità non temporanea di adempiere alle proprie obbligazioni.

Esistono altre situazioni in cui il sovraindebitamento non deriva da una eccessiva propensione al consumo ma da una errata gestione delle proprie risorse; è il caso dell'individuo che spende tutto il reddito disponibile senza tenere conto di possibili spese impreviste e non volute, al verificarsi delle quali si ritrova sprovvisto di liquidità e costretto a ricorrere al finanziamento, accettando, spesso, condizioni eccessivamente onerose.

Tuttavia esistono fattori di incertezza che incidono sul piano di consumo e che espongono i consumatori al rischio di sovraindebitamento come l'andamento generale dell'economia che, in momenti di crisi, potrebbe generare la perdita di posto di lavoro o la riduzione dei sostegni dello stato sociale.

Vi sono poi altri eventi non prevedibili come un'improvvisa malattia che richiede spese mediche importanti o un divorzio che provoca una tensione finanziaria a causa degli assegni di mantenimento o del duplicarsi delle spese come affitto, utenze, etc.

È da ritenersi che la normativa sul sovraindebitamento si debba porre come strumento dissuasivo ed educativo dell'economia comportamentale al fine di porre rimedio a questa situazione di squilibrio tra reddito e spesa che si è dilagata

e non sembra assestare la sua corsa. Questo tipo di disciplina nasce, quindi, da una idea socialista, avendo una valenza sociale enorme, ed è da molti conosciuta come la legge “salva suicidi”, una concezione forse troppo ampia ma che ne fa capire l’importanza e la rilevanza.

Un soggetto oppresso dai debiti, imprenditore o consumatore che sia, ha la possibilità di tornare ad avere un ruolo attivo nell’economia, senza portarsi dietro il peso dei debiti pregressi, consentendo una ripresa della domanda interna sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista sociale.

### **1.2 L’iter legislativo**

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento vengono considerate procedure concorsuali minori, ma non perché più semplici, anzi, piuttosto perché si riferiscono a realtà economicamente minori, perciò i soggetti coinvolti non devono perdere di vista la funzione principale sociale ed educativa di questo tipo di previsioni normative.

I primi accenni parlamentari verso una disciplina in materia di insolvenza civile si sono avuti con il Disegno di legge 307-B presentata dal Senatore Roberto Centaro, approvata in Camera del Senato ma che non ha terminato il proprio iter parlamentare.

Il testo del disegno di legge, licenziato dalla Camera dei Deputati con modificazioni, ha rappresentato comunque il punto di partenza per la stesura del provvedimento di urgenza da parte del Governo del 22 dicembre 2011, n.212

recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, che ha così sollecitato l’introduzione di una disciplina specifica per i soggetti non fallibili, trovando approvazione e conversione con la legge 3 del 2012.

La stesura iniziale non risultava però idonea, soprattutto perché prevedeva uno strumento negoziale di natura strettamente privatistica, in cui la soluzione della crisi era affidata ad una maggioranza qualificata di creditori (il settanta per cento) e l’accordo era valevole solo nei confronti di coloro che avessero aderito, lasciando inalterata la pretesa creditoria dei dissenzienti che rimanevano estranei dall’accordo di ristrutturazione.

Tale inidoneità è stata colmata con il decreto legge 18 gennaio 2013, convertito con legge n. 221 del 2012, che ha optato per delle procedure di tipo concorsuale dirette al fine ultimo dell’esdebitazione.

Il testo normativo risulta, a detta di molti professionisti, lacunoso da un lato ed estremamente complesso dall’altro, soprattutto per la tardiva approvazione del decreto ministeriale che disciplinasse gli Organismi di Composizione della Crisi, nati con la legge 3/2012 a cui la stessa ha attribuito un ruolo centrale dall’inizio alla fine delle procedure, dandogli il ruolo di “motore trainante”.

Il decreto interministeriale che contenesse la disciplina degli Organismi di composizione della crisi avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dal 18 Gennaio 2012, cioè entro il 18 aprile del 2012.

L'approvazione del suddetto decreto è avvenuta, invece, solo due anni dopo con la delibera del decreto 24 settembre 2014, n. 202, che ha finalmente dato impulso all'applicazione della legge perché, dando operatività e definendo caratteristiche, modalità di costituzione e compiti degli Organismi di Composizione della Crisi, ha reso possibile colmare numerosi vuoti normativi lasciati dalla legge 3 del 2012 che risultava zoppa.

Era possibile accedere, dapprima, alle procedure solo tramite il canale della nomina da parte del giudice di un ausiliario che svolgesse le funzioni dell'Organismo, senza però essere a conoscenza di taluni aspetti della procedura, quali soprattutto: i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro, le condizioni per iscrizione, formazione dell'elenco e revisione dello stesso, nonché le modalità di sospensione e cancellazione e le modalità di determinazione del compenso.

L'introduzione della disciplina degli Organismi non è stata, tuttavia, sufficiente a far "decollare" le procedure, perché la disciplina resta comunque complessa e, per molti aspetti, controversa.

Data la minor complessità dei soggetti a cui le procedure sono rivolte, per via delle loro caratteristiche intrinseche, ci si aspettava una disciplina semplificata ed, invece, quelle approvate con la legge 3, risultano per certi aspetti anche più insidiose della procedura concordataria di riferimento.

## **2. Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

Nel 2019 è stato emanato il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della Legge Delega n. 155/2017, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri e Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 38 – 14 febbraio 2019 Supplemento ordinario n. 6).

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contiene al suo interno anche alcune disposizioni riguardo la disciplina della crisi da sovraindebitamento che entreranno in vigore dal 15 agosto 2020. Il nuovo Codice della crisi è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali.

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi rappresentano senza dubbio una delle novità sistematiche più importanti della riforma della disciplina della crisi di impresa. Queste procedure hanno lo scopo di far emergere tempestivamente la crisi onde poter approntare tutte le misure possibili al fine di poter superare (ove sia possibile, ovviamente) la situazione di crisi con salvezza del valore dell'azienda e della tutela dei creditori.

Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale ivi comprese le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria; poi, si applicano “anche alle imprese agricole e alle imprese minori (o imprese «sotto soglia»), compatibilmente con la loro struttura organizzativa.

Rientrano nella categoria degli strumenti di allerta sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati, sia gli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dall'art. 2086 c.c.

L'art. 16 CCI, rubricato «indicatori di crisi», individua i c.d. indicatori della crisi negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, da rapportare alle specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti e sulla continuità aziendale del successivo semestre, tenuto conto anche della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti. Il secondo comma attribuisce al CNDCEC il compito di elaborare con cadenza triennale tali indici, per ogni tipologia di attività secondo le classificazioni ISTAT che facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Di questi indicatori deve avvalersi l'organo di controllo, il revisore contabile (o la società di revisione), in capo ai quali il legislatore ha posto nuove responsabilità. Tali soggetti hanno il duplice obbligo di: verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione; segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi, individuati sulla base di quanto prescritto dall'art. 16 CCI. Per quanto riguarda le modalità della segnalazione, si prevede che qualora sia riscontrata



l'esistenza dei predetti fondati indizi di crisi, la segnalazione da inviare all'organo amministrativo deve essere scritta, motivata, inviata con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione.

Accanto alla c.d. allerta interna, il legislatore ha introdotto anche un meccanismo di allerta esterna, ponendo a carico dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione) l'obbligo di segnalazione ogni qualvolta l'esposizione debitoria dell'imprenditore nei loro confronti sia di "importo rilevante".

Qualora si tratti di ditte individuali, di imprenditori individuali, questi saranno tenuti ad adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato della crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Tra le iniziative necessarie si annoverano ad esempio le predisposizioni dei flussi di cassa prospettici; quindi, è bene sottolineare che anche gli imprenditori individuali, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, devono rispettare una serie di adempimenti.

Una ulteriore importante novità è l'inserimento del quinto comma all'art. 2476 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Pertanto, se una SRL entra in stato di crisi e l'amministratore non aveva predisposto in società gli strumenti indicati dalla legge per prevenirla ne risponde

personalmente, quindi anche con il suo patrimonio personale. Molti amministratori purtroppo a volte assumono l'incarico con superficialità e qualora l'azienda vada in difficoltà ne rispondono.

Un'altra novità apportata dal nuovo Codice è l'espressione "liquidazione giudiziale" che va a sostituire il termine "fallimento", analogamente a quanto avviene in altri Paesi Europei, come la Francia e la Spagna, così da evitare l'anta sociale e personale che si accompagna alla parola "fallito".

### **3. Gestione della crisi da sovraindebitamento**

In tema di sovraindebitamento, il Legislatore ha apportato notevoli modifiche, con lo scopo di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

Il nuovo codice definisce il sovraindebitamento come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al D.L 18/10/12 n. 179, e di ogni altro debitore che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a L.C.A. o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"* (art. 2 D.L. n. 14 del 2019).

Pertanto, per accedere alla disciplina del sovraindebitamento il debitore deve trovarsi in situazione di crisi o di insolvenza, le quali sono descritte nell'art. 2 del Codice.

La crisi è lo stato di difficoltà che rende probabile l'insolvenza, data da una inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per onorare regolarmente i pagamenti pianificati. L'art. 16 comma 1 in tema di strumenti di allerta precisa ulteriormente che l'inadeguatezza va rapportata ai fabbisogni finanziari dei successivi sei mesi.

L'insolvenza, invece, è lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il Codice porta un'innovazione terminologica; infatti gli istituti sono così rinominati:

- Il **Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** sostituisce il Piano del consumatore (da art. 12-bis a 1-bis L. 3/2012);
- Il **Concordato Minore** sostituisce l'accordo di composizione della crisi (da art. 10 a 12 L. 3/2012);
- La **Liquidazione controllata del sovraindebitamento** sostituisce la liquidazione dei beni (da art. 14-ter a 14-terdecies L. 3/2012).

Se prima i consumatori potevano accedere a tutte e tre le discipline del sovraindebitamento, con l'entrata in vigore del nuovo Codice posso optare esclusivamente per il Piano e la Liquidazione controllata ma non per il Concordato Minore.

I soggetti diversi dai consumatori (professionisti, imprenditori minori ed ogni altro debitore non soggetto a liquidazione giudiziale) potranno invece accedere al Concordato minore e alla Liquidazione controllata ma non al Piano.

Nella nuova disciplina del Piano e Concordato minore il soggetto legittimato a presentare la relativa domanda, è il debitore.

Invece, nella Liquidazione controllata possono presentare la domanda, con portata innovativa rispetto alla disciplina precedente, non soltanto il debitore ma anche: il creditore, in caso di pendenza di una procedura esecutiva individuale; il pubblico ministero, in caso di pendenza di una procedura esecutiva individuale riguardante un imprenditore insolvente.

Tuttavia, se a chiedere la Liquidazione sia un soggetto diverso dal debitore, essa è dichiarata improcedibile quando già pendono un Piano o Concordato oppure quando il debitore chiede di accedervi. Dunque, entrambe le ipotesi paralizzano, di fatto, l'iniziativa di creditori e pubblico ministero.

#### **4. Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore, definito come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s., o di una s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali”* (art.2 , lett. e, l. lgs. 14/2019).

Il D. Lgs si occupa anche delle cause ostative all'eccesso della procedura, con lo scopo di evitare l'abuso e preservare la funzione sociale ed economica della procedura. Infatti, non può accedere il consumatore che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti; abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode. Quindi, il legislatore intende favorire il debitore meritevole, non è tale chi si sia già giovato della procedura di ristrutturazione, in quanto dimostra una recidiva del proprio comportamento debitorio; parimenti, non può accedere a tale strumento chi abbia assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie capacità economiche e reddituali (colpa grave), ovvero abbia agito in frode ai creditori o dolosamente.

La definizione di consumatore è più ampia rispetto a quella contenuta nella legge 3/2012, infatti riguarda anche i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni, purchè si tratti di debiti estranei a quelli sociali; inoltre, la procedura non deve recare pregiudizio ai creditori sociali. Ovvero, il socio di una s.n.c., l'accomandatario di una s.a.s. e di una s.a.p.a., l'accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, con un solo limite: non pregiudicare i diritti dei creditori sociali, ad esempio, destinando il patrimonio al soddisfacimento dei soli creditori personali. Precedentemente, la legge n. 3/1012 riteneva che il piano del consumatore non

potesse applicarsi ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in quanto assoggettabili a fallimento; invece, la nuova disciplina li annovera tra i soggetti che possono proporre il piano di ristrutturazione nei limiti indicati.

Inoltre, è prevista espressamente che la procedura estenda i propri effetti anche nei confronti di soci illimitatamente responsabili, anche questa è una novità rispetto al passato.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevede l'approvazione da parte dei creditori ed è soggetto ad omologazione da parte del Tribunale

Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi. La proposta, redatta con l'ausilio di un Organismo di composizione della crisi, ha contenuto libero, fatta salva l'indicazione di determinati elementi, quali: tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La proposta può contenere il soddisfacimento parziale dei crediti, in qualsiasi forma. I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, se ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, tenendo conto del valore di mercato dei beni o dei diritti

oggetto di prelazione (art. 67, comma 4, CCII). E' possibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti contratti per finanziamenti con la cessione del quinto dello stipendio, del TFR, della pensione, delle operazioni di prestito su pegno.

Per la presentazione del piano non è necessaria l'assistenza del difensore, diversamente da quanto prevedeva la legge n. 3/2012.

Una delle novità introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa consiste nell'estensione di questa procedura anche ai familiari.

Con "i membri della stessa famiglia" si intendono: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto. E' inevitabile che la crisi di un familiare influenzi negativamente l'intero nucleo familiare, così viene data al debitore la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, se si avverano due condizioni: quando i membri della famiglia siano conviventi; quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune (si pensi al classico caso di una situazione debitoria derivante da una successione ereditaria).

## **5. Il concordato minore**

Il concordato minore è un'altra procedura di composizione della crisi prevista per i professionisti, piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli, start-up innovative,

ad esclusione del consumatore, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento.

Il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. L'imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.); può accedere alle procedure l'impresa agricola a prescindere dall'entità dell'attivo patrimoniale o dei ricavi o dell'ammontare dei debiti, quindi, è stata svincolata dal superamento dei requisiti che delimitano la nozione di impresa minore.

Infine, le start-up innovative sono società di capitali che hanno come oggetto della loro attività la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di servizi o prodotti innovativi ad alto tasso di tecnologia.

Costituiscono requisiti ostativi all'ammissione della procedura:

- La mancanza dei documenti prescritti negli art. 75 e 76, ovvero il piano con i bilanci, le scritture contabili e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale e finanziaria; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; la documentazione relativa a stipendi,



pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della stessa;

- La presenza di requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'art 2, comma 1, lett. d, ovvero quelli che definiscono l'impresa minore;
- L'aver ottenuto l'esdebitazione nel quinquennio precedente;
- L'averne beneficiato per due volte;
- L'aver commesso atti di frode nei confronti dei creditori.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, considerando come voto favorevole la mancata espressione del voto secondo il meccanismo del silenzio-assenso, ed è soggetto ad omologazione da parte del Tribunale.

Tale procedura può essere presentata solo quando è previsto l'apporto di soggetti esterni che possono garantire una maggior soddisfazione dei creditori nella procedura.

Il contenuto del concordato è libero, ma devono essere specificati tempi e modalità per il superamento della crisi da sovraindebitamento; inoltre, è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma, nonché suddividere i creditori in classi.

Il soggetto che intende avvalersi del concordato minore dovrà allegare alla domanda una serie di documenti contabili e fiscali, in particolare dovrà produrre: i bilanci, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni precedenti alla richiesta,

una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle cause di prelazione e degli importi dovuti; gli atti di amministrazione straordinaria degli ultimi cinque anni e la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed altre entrate del debitore e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della stessa. Come nel caso del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche con questa procedura i crediti privilegiati, muniti di pegno o ipoteca possono essere soddisfatti parzialmente purché ne venga garantito il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile.

La formulazione e la presentazione della domanda avviene tramite un Organismo di composizione della crisi.

Sia la procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia il concordato minore, in caso di revoca o risoluzione, possono essere convertiti nella procedura di liquidazione controllata. Il caso di conversione, il giudice concede al debitore un termine per l'integrazione della documentazione. La conversione in procedura liquidatoria può essere proposta su istanza del:

- Debitore;
- Creditore o del Pubblico Ministero in caso di atti di frode o inadempimento.

## **6. La liquidazione controllata**

La liquidazione controllata è una procedura finalizzata alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o insolvenza.

L'imprenditore minore è il titolare di un'impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti<sup>1</sup>:

- Un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- Ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- Un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

---

<sup>1</sup> Art 2, comma 1, lett. d, D. Lgs 14 del 2019

I soggetti legittimati a chiedere l'apertura di tale procedura, con ricorso, sono: il debitore stesso, i creditori o il Pubblico Ministero; per la presentazione della domanda non è necessaria l'assistenza del difensore.

Per questa procedura non è richiesta una maggioranza dei creditori per la sua approvazione e non è richiesto un procedimento di omologazione da parte del Tribunale.

Il legislatore stabilisce, anche per questo caso, l'estensione della procedura ai familiari.

Il debitore presenta domanda, tramite un Organismo di composizione della crisi, al tribunale competente. Possono essere liquidati tutti i beni del patrimonio del soggetto indebitato, con l'esclusione di: crediti impignorabili, crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice; frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità della sentenza di apertura della liquidazione controllata non possono procedere esecutivamente sui oggetti beni di liquidazione. Inoltre, i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione son soddisfatti con preferenza rispetto

agli altri, con esclusione del ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

## **7. L'esdebitazione**

L'esdebitazione consente ad un soggetto indebitato, considerato meritevole, di ottenere la inesorabilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito delle procedure che prevedono la liquidazione dei beni.

L'esdebitazione conduce alla estinzione delle obbligazioni rimaste inadempite alla chiusura delle procedure, senza il consenso dei creditori, e benché riguardo ad esse non si sia verificata alcuna impossibilità oggettiva della prestazione: il debitore è liberato<sup>2</sup>, i creditori non possono più esigere quanto è loro ancora dovuto, venendo i debiti (rectius: crediti) residui dichiarati "inesigibili", e ciò avviene perché il patrimonio del debitore è stato sottoposto ad esecuzione concorsuale e, al momento della chiusura delle procedure, non vi sono altri beni utilmente espropriabili, purché concorrano le condizioni di cui all'art. 142 L.Fall.

Il nuovo Codice stabilisce che il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore e il Concordato Minore opereranno un effetto esdebitatorio all'atto della omologa della procedura; invece, diversamente dalla legge 3/2012 in occasione della liquidazione controllata la quale non prevedeva la procedura di

---

<sup>2</sup> Si veda art.142c.1 L.Fall

esdebitazione di diritto tanto che occorre fare precisa istanza, l'esdebitazione ora opera di diritto *latae sententiae* ex art 282 CCII a seguito del provvedimento di chiusura e comunque non oltre tre anni dalla sua apertura.

La logica che presiede all'istituto dell'esdebitazione, accolto, con novità rispetto al passato, nel "codice della crisi e dell'insolvenza" si inserisce nel quadro generale di un testo normativo volto a valorizzare la finalizzazione al recupero della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato, con una proposta di cambiamento, anche culturale, nella disciplina della crisi. Il fenomeno esdebitatorio continua, però, ad andare oltre la stessa considerazione della fattispecie "impresa": destinatario della normativa è non solo l'"imprenditore", la cui nozione va intesa nella sua più ampia accezione, ma anche il "professionista" e addirittura il "consumatore". Fin dalla Legge di delega appare evidente la novità più importante quanto ai beneficiari: possono richiedere l'esdebitazione anche le società di capitali sottoposte alla procedura della liquidazione giudiziale, non più solamente le persone fisiche.

L'esdebitazione di diritto e' dichiarata con decreto motivato del tribunale pubblicato nel registro delle imprese come comunicato al Pubblico Ministero e ai creditori i quali possono proporre reclamo al tribunale o alla Corte di Appello a mente dell'articolo 124 CCII, nelle more di trenta giorni.

Tuttavia, l'esdebitazione non opera per i seguenti debiti:

- Debiti obblighi mantenimento e alimentazione;

- Debiti risarcimento danni illecito extracontrattuale;
- Sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie ai debiti estinti;
- Debiti fiscali.

A fronte del realistico rischio di un utilizzo strategico ed abusivo dell'istituto, l'ordinamento ha cercato un punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze fissando tutta una serie di requisiti, ovvero, il debitore e' ammesso a fruire del diritto alla liberazione dai debiti a condizione che:

- non abbia cagionato colpevolmente, o in malafede o in frode, la situazione di sovraindebitamento;
- non abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Ove sia in corso il procedimento penale per uno di tali reati (antimafia) o vi sia stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del procedimento;

- non abbia distratto attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione e non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

A proposito dell' "esdebitazione del sovraindebitato" è ammesso nel "codice" che acceda al beneficio il c. d. "debitore incapiente", cioè il "*debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*". Al fine di tutelare i creditori sono stati stabiliti dei limiti, ovvero:

- il debitore incapiente può accedere all'esdebitazione una sola volta;
- il debitore incapiente deve presentare, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti; vi è l'obbligo di pagamento entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.



Tuttavia, è chiaro che l'esdebitazione del "debitore incapiente" consente una "liberazione integrale" che non tiene conto del requisito, attualmente vigente, del soddisfacimento "almeno in parte" dei creditori. Anzi, la formula del co. 1 dell'art. 278 si riferisce alla inesigibilità dal debitore dei "crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale". Si afferma in tal modo l'opinione che "l'esdebitazione dell'incapiente" parrebbe confermare una grande novità: l'immagine di una esdebitazione che in generale e in linea di principio rifiuta la necessità del soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori. L' art. 283, relativo al "debitore incapiente", rappresenterebbe dunque una eccezione al principio, mantenuto implicitamente dal codice, della necessità del soddisfacimento, almeno in parte, dei creditori.

## CAPITOLO II

### **GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

#### **1. Gli OCC: definizione e principi su cui si fondano**

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, un ruolo fondamentale e centrale è stato attribuito e riservato agli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), definiti come il motore trainante di tutte le procedure.

Nonostante sia stata la legge n. 3/2012 a dare vita a tali organismi è, nella realtà, il Decreto Ministeriale n. 202 del 2014 che ha reso possibile la vera nascita, definendone i requisiti e le modalità di costituzione, precisando anche la funzione di Gestore della Crisi.

I principi su cui gli OCC si fondano sono:

- Professionalità dell'organismo e dei suoi componenti;
- Indipendenza dell'organismo e dei suoi componenti;
- Natura pubblicistica dell'ente che può costituire l'organismo e conseguente assoggettamento dell'organismo alla vigilanza del Ministero della Giustizia;

- Invarianza della spesa pubblica dalla costituzione e dal funzionamento dell'organismo;
- Facoltatività della costituzione dell'organismo, una volta che i Ministeri competenti avranno adottato il regolamento di attuazione;
- Onerosità per il debitore delle prestazioni di servizi rese dall'organismo;
- Territorialità dell'Organismo, con possibile pluralità di OCC che operano sullo stesso territorio;
- Regime di concorrenza con i professionisti di nomina giudiziale, vale a dire i professionisti di cui all'art. 28 l.f. (avvocati e commercialisti) e i notai;
- Necessarietà dell'organismo nelle procedure di sovraindebitamento;
- Avvio dell'esercizio delle funzioni su domanda del debitore e/o nomina del giudice.

La legge n. 3 definisce l'Organismo di Composizione della Crisi come "*Ente pubblico dotato dei principi di indipendenza e professionalità*" (art. 15 comma 1) che "*assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione stesso*" (art. 15 comma 5).

Il legislatore, rendendosi conto dell'importanza e della delicatezza del compito dell'OCC, ha ritenuto più opportuno qualificarlo come "Ente pubblico"; si deduce che gli Organismi di composizione della crisi quindi possano essere esclusivamente enti pubblici.

L'estensione agli enti privati della possibilità di costituire gli OCC era prevista da un emendamento alla legge di conversione del d.l. n. 212/2012, approvato dal Senato, ma poi soppresso dalla Camera, per ragioni di metodo e non di merito; è da ritenere che il legislatore abbia voluto impedire alle cc.dd. Agenzie del debito o alle associazioni dei consumatori di occupare un mercato in espansione, quale quello delle insolvenze civili, a causa della grave crisi economica e sociale in atto, alterando a favore del debitore il rapporto di credito”.

L'articolo 2 del decreto ministeriale n. 202 del 2014 ci fornisce un'ulteriore nozione di OCC, definendolo come: *“l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”*.

Gli OCC, secondo l'articolo 15, debbono essere enti pubblici dotati di professionalità ed indipendenza, tuttavia, *“dalla costituzione e dal funzionamento di tali organismi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”* come si evince dall'articolo 4 della medesima normativa. Attraverso la legge 3, con la previsione di un Organismo dedicato ad occuparsi della procedura, il legislatore si è “dimenticato” di disciplinare i metodi di funzionamento dello stesso,

preoccupandosi solo che tutte le operazioni venissero fatte a costo zero per il Bilancio dello Stato (c.d. vincolo di invarianza della spesa pubblica).

Il legislatore ha quindi voluto classificare i servizi resi dall'Organismo di composizione della crisi, come servizi a domanda individuale con copertura dei costi relativi a carico del richiedente, non inferiori al 100%<sup>3</sup>.

Scelta in contrapposizione con la “finalità sociale” della normativa e la previsione che l'OCC debba essere un ente pubblico, motivazioni per cui l'Organismo stesso dovrebbe essere agevolato, a rigore di logica, da una vicinanza effettiva delle istituzioni.

Non è richiesto dalla legge nessun requisito di adeguatezza patrimoniale per la costituzione degli OCC, né tantomeno alcun requisito di forma, per cui gli OCC potranno conservare la soggettività e la natura pubblicistica dell'ente costituente oppure quella privata di un ente, come di una fondazione o una associazione, anche non riconosciuta, quindi, con o senza la personalità giuridica di diritto privato, senza escludere la possibilità che assumano le vesti di un società di capitali in mano pubblica.

---

<sup>3</sup> Secondo FABIANI M. in “La gestione del sovraindebitamento del debitore non fallibile”, ilcaso.it: “l'esistenza di tale vincolo di invarianza della spesa pubblica è un incentivo a forme di collaborazione o associazione tra diversi enti, strumentali alla costituzione di OCC

## **2. Struttura e funzionamento dell'organismo**

Per svolgere al meglio i propri compiti l'OCC può avvalersi di particolari strutture organizzative, secondo le proprie esigenze, nel rispetto di quanto stabilito da ogni singolo regolamento (prevedendo per esempio un consiglio direttivo, una segreteria amministrativa, un coordinatore scientifico).

Ruolo centrale e necessario è quello affidato al referente (o responsabile) dell'OCC.

Il legislatore ha identificato il Referente come colui “persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce incarichi ai Gestori della Crisi<sup>4</sup>”.

Il requisito indispensabile per la nomina a Referente è l'indipendenza del soggetto, cioè che questi sia in una posizione di assoluta autonomia rispetto ai Gestori, o, più in generale, a tutto l'Organismo.

A dover verificare che al Referente si garantisca un adeguato grado di indipendenza è il responsabile del Registro all'atto di iscrizione, così come stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto n. 202 del 2014.

La natura del suo incarico è legata alla sfera organizzativa, andando alla cura dei rapporti con il debitore e i creditori, alla chiarezza delle metodologie di conferimento degli incarichi.

---

<sup>4</sup> Art. 2, comma 1, lettera i) Decreto Ministeriale 202 del 2014

Le funzioni ad esso attribuite fanno sì che egli rappresenti un punto di riferimento, non solo per i gestori e il Ministero, ma anche per il sovraindebitato, dato che il Referente è colui con cui il sovraindebitato si accorda per il compenso<sup>5</sup>.

Nel conferimento della nomina di Gestori, il Referente deve agire in modo equo, cioè distribuendo equamente gli incarichi, tenendo conto però della natura e dell'importanza dell'affare da comporre, prima del conferimento in ogni caso deve accertarsi che l'OCC non si trovi in una situazione di conflitto di interessi con tale procedura e sottoscrivere una attestazione in merito a favore del Tribunale, da allegare alla proposta di accordo o piano.

Avendo il referente il compito di conferire tali incarichi, egli risulta incompatibile con la carica di gestore, non essendo prevista la autonomina, e molto spesso svolge questa carica gratuitamente.

In merito all'attività di coordinamento dell'Organismo, il Referente deve controllare l'operato dei vari gestori, ma limitando il suo controllo alle tempistiche e all'esito, non potendo operativamente sovrintendere tutto il lavoro del gestore in maniera costante.

Presso ogni Organismo è istituito un elenco dei gestori della crisi da comunicare al Ministero della giustizia e un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del

---

<sup>5</sup> in quanto il Gestore riceve il proprio compenso dall'Organismo e il sovraindebitato, quindi, regolerà i costi della procedura con il Referente dell'OCC stesso.

procedimento dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali; il referente dell'organismo può istituire altri registri o prevedere ulteriori annotazioni nel o nei registri esistenti. In tutti i casi, l'organismo deve trattare i dati raccolti nel corso della sua attività secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali.

E' bene sottolineare che la legge 3/2012, nel suo testo, non prevede la figura del Gestore della Crisi, riferendosi esclusivamente all' Organismo, e questo ha portato numerosi dubbi su quale fosse il ruolo del Gestore.

In realtà è stato il Decreto Ministeriale 202 del 2014 a creare tale figura, prevedendo che questi e l'OCC siano due figure ben distinte.

Fatta salva la richiesta di autorizzazione per l'accesso alle banche dati, è impensabile che l'intero Organismo possa svolgere determinati compiti per ciascuna delle procedure in atto nel luogo di competenza.

Il Gestore della Crisi è definito dal Decreto Ministeriale come: *“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolga la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”*.

Il Gestore della Crisi risulta, quindi, una figura a 360 gradi, con un ruolo centrale nella procedura, trovandosi a compiere, contemporaneamente, attività di



consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del giudice e garante dei confronti di terzi in generale e dei creditori in particolare<sup>6</sup>.

Il legislatore ha identificato come requisito indispensabile per lo svolgimento del ruolo di Gestore della Crisi quello della Laurea Magistrale in materie giuridiche ed economiche.

Questo requisito era stato previsto ai fini di concedere anche a coloro che non facessero parte di un ordine professionale, ma fossero in possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza o economia, di svolgere il ruolo di gestore.

L'intento era quello di concedere l'accesso al procedimento anche ai non iscritti, ma così facendo, il legislatore ha escluso dal ruolo di gestore tutti quei professionisti all'albo professionale dei Dottori Commercialisti senza essere in possesso di una laurea.

Trattasi in particolar modo di ragionieri, in quanto fino a qualche anno fa anch'essi potevano accedere all'Ordine dei commercialisti pur non essendo in possesso di un titolo di laurea magistrale.

Ancor più paradossale, invece, è che se l'avvio della procedura avviene con richiesta al giudice, anziché all'Organismo, i quesiti per la nomina a gestore sono ricondotti ai requisiti dei professionisti iscritti all'elenco ex articolo 28 della legge fallimentare, cioè l'elenco dei Curatori. Un Ragioniere, iscritto all'elenco dei

---

<sup>6</sup> COMMISSIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AREA PROCEDURE CONCORSUALI, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, “Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni” Roma, Luglio 2015

curatori, pertanto, potrebbe diventare Gestore se nominato dal Giudice, ma non se nominato dall'Organismo.

Fortunatamente questo sbilanciamento è stato chiarito attraverso un ricorso al TAR, nel 2015, che ha risolto questo "errore" legislativo, perciò ora gli appartenenti al collegio Ragionieri iscritti nell'elenco dei curatori possono essere nominati sia dal tribunale che attraverso istanza dell'Organismo.

Per chiarire ogni dubbio, il Ministero ha previsto la possibilità di nomina a gestore per tutti coloro che siano iscritti alla Sezione A dell'ordine dei Dottori Commercialisti.

Chiarito questo punto, il legislatore ha previsto, come requisito fondamentale per la nomina a Gestore, la specifica formazione tramite corsi di perfezionamento offerti da università pubbliche e private, con durata non inferiore a 200 ore per i non iscritti ad albi professionali nonché lo svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore a 6 mesi presso *"curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 268, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore<sup>7</sup>"*.

Per gli iscritti agli ordini professionali non è, invece, previsto il periodo di tirocinio e le ore di formazione obbligatorie sono ridotte a 40.

---

<sup>7</sup> Art. 4 Decreto ministeriale n. 202 del 2014

Una volta avvenuta l'iscrizione come gestori resta comunque necessaria la formazione biennale per l'aggiornamento in materia di sovraindebitamento.

Al momento dell'iscrizione, il responsabile incaricato dal Ministero della Giustizia alla tenuta del registro, dovrà verificare anche che i gestori siano in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 8, decreto n. 202/2014.

I requisiti di onorabilità, richiesti al gestore, sono i seguenti:

- Non essere in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile, cioè essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011;
- Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per i reati bancari, finanziari, assicurativi, fallimentari e per quelli previsti dall'art. 19 della legge n. 3/2012 ; alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica e per un delitto in materia tributaria; alla reclusione non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; se professionista, non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Al momento dell'iscrizione, il gestore presenta al responsabile del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, la documentazione comprovante il possesso di questi requisiti, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

L'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori delle crisi che operano presso di sé o presso altri organismi iscritti nel registro.

Al momento del conferimento dell'incarico al gestore della crisi, l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità del suo servizio di svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni circa gli oneri, cioè i costi ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa obbligatoria che ha stipulato per risarcire gli eventuali danni.

Infine, l'Organismo è obbligato ad adottare un regolamento di autodisciplina, diverso dal regolamento di procedura, che deve indicare, con criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e di sospensione dell'attività dei gestori della crisi che sono privi di requisiti di professionalità o di onorabilità oppure che hanno violato gli obblighi derivanti dagli incarichi assegnati.

In tutto lo svolgimento della procedura, il Gestore è investito dell'obbligo di riservatezza circa tutte le informazioni apprese durante lo svolgimento del suo

servizio ed ha il divieto di assumere diritti od obblighi con gli affari trattati che vadano oltre a quelli strettamente connessi con il suo incarico<sup>8</sup>.

Il Gestore, dopo la nomina da parte del Referente dell'Organismo, ha l'obbligo di comunicare all'Organismo, entro dieci giorni, l'avvenuta accettazione dell'incarico a cui deve allegare la propria dichiarazione di indipendenza, con cui attesti di non essere legato, non solo al debitore, ma neanche ad altri soggetti che abbiano interessi nell'operazione<sup>9</sup>.

. Il Gestore, in particolar modo, deve attestare:

- di non essere legato da rapporti di natura professionale o personale al debitore e a tutti coloro che vedano i propri interessi coinvolti nella procedura;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'articolo 2399 del codice civile, recante le Cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco<sup>10</sup>;

---

<sup>8</sup> Articolo 11 comma 1 e 2, Decreto Ministeriale 202/2014

“1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza

<sup>9</sup> Articolo 11, comma 3 e 4, Decreto Ministeriale 202/2014

<sup>10</sup> Articolo 2399, comma 1, codice civile: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di

- di non avere prestatato, negli ultimi 5 anni, alcuna attività di lavoro autonomo o subordinato a favore del debitore, ovvero aver partecipato negli organi di amministrazione e controllo.

La dichiarazione di indipendenza deve, altresì, essere resa nota al Tribunale, con invio tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 2., contestualmente al deposito della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore ovvero della domanda di liquidazione. Succede, in alcuni casi, che l' Organismo di composizione della crisi predisponesse un unico modulo relativo sia all'accettazione dell'incarico sia alla dichiarazione di indipendenza, che provvede ad inviare al Tribunale, in questo caso, quindi, sarà inviata anche l'avvenuta nomina.

È da sottolineare come, nel caso di nomina del Gestore attraverso richiesta all'OCC, il Tribunale si veda pervenire una dichiarazione di indipendenza da parte del Gestore, pur non essendo a conoscenza di alcuna attivazione della procedura, trovandosi così nelle condizioni di dover "accantonare" tale dichiarazione fino ad un successivo controllo che avrà luogo nel momento di presentazione del ricorso.

La legge prevede poi che l'articolazione dell'OCC preveda anche la segreteria Amministrativa, affidandole compiti di natura organizzativa e di verifica.

---

natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza" Art. 2382 codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

In particolare, la Segreteria Amministrativa tiene: il Registro/i e l'elenco dei Procedimenti di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito; l'Elenco dei Gestori della Crisi; l'Elenco relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi comunicando al Consiglio Direttivo ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

Essa, inoltre, verifica: la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito Registro; l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione. Infine, la Segreteria si occupa di tutte le comunicazioni: tra l'Organismo e i Gestori della crisi/liquidatori; tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia; tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore; nonché di tutte le altre comunicazioni previste ex lege, e di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo. Inoltre, i Regolamenti degli OCC, se si tratta di Ordini professionali, prevedono spesso nella propria struttura anche un Consiglio

Direttivo, composto da: Presidente dell'Ordine professionale, quattro membri nominati dal Consiglio degli Ordini Professionali di riferimento nel rispetto della rappresentanza di genere. Esso svolge una pluralità di funzioni secondarie, ma anzitutto assume la direzione e la rappresentanza dell'OCC e ne cura l'organizzazione fissando i requisiti di selezione, formazione e aggiornamento dei gestori della crisi.

### **3. Requisiti di indipendenza e professionalità**

Oltre alla qualifica di ente pubblico, l'OCC deve essere dotato dei requisiti di professionalità e indipendenza.

Il primo è forse il più importante, da intendersi non solo come preparazione tecnica e scientifica delle materie da sovraindebitamento, che per molti versi presenta problematiche simili al diritto fallimentare e processuale civile, ma anche come correttezza deontologica ed etica nell'esercizio delle funzioni<sup>11</sup>, oltre alla doverosa riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'incarico, che è connaturata all'esercizio professionale.

Occorre sottolineare che le funzioni attribuite all'Organismo di Composizione della Crisi sono di carattere estremamente eterogeneo, per cui occorrono capacità proprie di diverse figure professionali come: capacità contabili, capacità legali e

---

<sup>11</sup> MICHELOTTI F. "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento"



capacità di negoziazione. Data questa eterogeneità di funzioni, risulta difficile comprendere come sia possibile trovare un ente pubblico che possa vantare questa pluralità di specifiche professionalità.

In merito alla indipendenza, il legislatore non ha fissato requisiti dando per scontato che la semplice appartenenza di questi organismi ad apparati della pubblica amministrazione (enti pubblici) sia sufficiente come garanzia di indipendenza. Anche se sarebbe meglio, in questo caso, parlare di “imparzialità” piuttosto che indipendenza.

Il regolamento di procedura deve disciplinare le fattispecie di conflitti di interessi che inevitabilmente si verificano in capo all' OCC, che è chiamato dalla legge a svolgere molteplici attribuzioni, talune nell'interesse del debitore, altre nell'interesse dei creditori, altre ancora nell'interesse della giustizia. La soluzione prospettata dalla dottrina è quella della delega di funzioni non ad uno solo componente dell'OCC, bensì a diversi componenti dell'OCC, in modo da evitare che lo stesso professionista, nelle vesti di componente dell'organismo, sia chiamato a svolgere funzioni che si collocano tra loro in un palese conflitto di interessi.

## **4. Iscrizione nel registro**

### **4.1 Condizioni necessarie all'iscrizione**

Per operare, gli OCC sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, il registro degli Organismi di Composizione della Crisi; l'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 202 del 2014 identifica le condizioni necessarie all'iscrizione, prevedendo che tale registro sia suddiviso in due sezioni: Sezione A e Sezione B.

Alla SEZIONE A appartengono gli Organismi iscritti di diritto, su semplice domanda. Vengono iscritti di diritto tutti gli organismi costituiti presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso il segretariato sociale e presso gli ordini professionali di avvocati, di dottori commercialisti ed esperti contabili, e di notai, anche associati tra loro.

E' da sottolineare che per questi organismi iscritti di diritto non sono previsti necessariamente i requisiti di indipendenza e professionalità, in un certo modo sottointesi per via della loro "veste".

Gli ordini professionali, d'altronde, si considerano enti pubblici non economici o associativi, dato che operano sotto la vigilanza dello Stato<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Filippo Verde in "Gli Organismi di composizione della crisi e le sanzioni", Il sovraindebitamento, CAUCCI EDITORE, 2014

Oltre agli ordini professionali, dunque, accedono di diritto (attraverso semplice domanda) anche gli organismi conciliativi istituiti presso le Camere di Commercio e il segretariato sociale.

Il legislatore da un lato ha voluto chiaramente restringere e delineare il campo in cui possono essere costituiti Organismi di Composizione della Crisi, dall'altro queste ultime due categorie hanno suscitato non poche perplessità. Non per ciò che concerne la loro serietà ed indipendenza, ma piuttosto in conseguenza delle diverse professionalità necessarie a svolgere il compito. All'interno degli ordini professionali, infatti, si hanno dei liberi professionisti, ma all'interno del segretariato sociale si hanno dipendenti pubblici con diverse competenze attribuite alle varie Regioni<sup>13</sup>.

A tutto ciò si aggiunge la previsione di cui al comma 9, secondo cui può altresì svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, attraverso la nomina del Tribunale o del Giudice delegato, anche il professionista (o società tra professionisti) che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 legge fallimentare, e cioè colui che abbia i requisiti per la nomina di Curatore, nonché dai notai.

---

<sup>13</sup> MICHELOTTI F. in "Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento" scrive: *"Il segretariato sociale è vero che è una istituzione che svolge consulenza alla singola persona e ai nuclei familiari, è altrettanto vero che essendo una struttura socio sanitaria, la professionalità dei relativi operatori – in prevalenza si tratta di assistenti sociali – si è formata in quello specifico settore che poco ha a che vedere con le delicate tematiche del sovraindebitamento dell'insolvente civili e delle imprese non fallibili. Stante la disciplina prevista dalla legge, è da escludere che tali soggetti possano esercitare le funzioni di OCC."*

Nello specifico posso essere nominati curatori nelle procedure fallimentari<sup>14</sup>:

- Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- Studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali. In tal caso all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Ai sensi del comma 3, in ogni modo, *“non possono essere nominati curatore il genitore, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento”*.

La domanda di iscrizione viene verificata ai sensi del Decreto 202/2014 e richiede la sussistenza di tre elementi:

1. Un Referente dell'Organismo a cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
2. Il rilascio di una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per far fronte alle conseguenze patrimoniali derivanti dallo

---

<sup>14</sup> Articolo 28 l.f. (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

svolgimento dei servizi di gestione della crisi che comporta evidenti responsabilità;

3. La conformità del regolamento dell'Organismo al Decreto Ministeriale. In tale regolamento, di cui ciascun Organismo deve obbligatoriamente dotarsi vengono definiti i compiti, le ripartizioni dei compensi tra Organismo e Gestori, nonché tutto ciò che riguarda lo svolgimento delle funzioni.

Nella SEZIONE B sono, invece, iscritti tramite apposita domanda necessaria a verificarne i requisiti, gli Organismi costituiti da:

- Comuni,
- Province,
- Città Metropolitane,
- Regioni,
- Istituzioni Universitarie pubbliche.

Per la costituzione di questi organismi oltre ai requisiti già necessari per la sezione A, si aggiungono:

- L'Organismo deve necessariamente essere ad articolazione interna di un ente pubblico
- Il numero dei Gestori deve essere non inferiore a cinque e questi devono esercitare l'attività in forma esclusiva<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Requisito non previsto per la Sezione A anche se, in realtà, il Gestore risulta comunque esclusivo per via della competenza territoriale dell'OCC.

La domanda deve essere sottoscritta e trasmessa allegando gli allegati; la sottoscrizione può avvenire anche tramite firma digitale e la trasmissione può aver luogo anche mezzo posta elettronica certificata.

Il procedimento di iscrizione si conclude entro trenta giorni a partire dalla data di ricevimento della domanda ed è possibile integrare la domanda o i suoi allegati una volta sola, sospendendo il termine per un periodo non superiore a trenta giorni.

Nel caso di mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini previsti dalla legge, la domanda è da considerare rigettata.

Gli Organismi di Composizione della Crisi, secondo l'ultimo aggiornamento del sito del Ministero della Giustizia del 09/12/2019, sono 260 di cui 228 iscritti nella Sezione A e di questi: 80 sono iscritti nell'ordine dei dottori commercialisti, 46 dagli avvocati, 30 dalle camere di commercio, 67 dai segretariati sociali e 5 dalle associazioni costituite da notai, avvocati e commercialisti. Solo 32 sono iscritti alla sezione B, di cui 31 costituiti da Comuni e 1 dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. I gestori della crisi iscritti sono 8980 distribuiti tra i vari organismi.


Al 31/12/2018 risultavano iscritti 186 uffici<sup>16</sup>, quindi gli organismi sono aumentati, in meno di un anno, di 74 unità (+ 39,78%).

---

<sup>16</sup> Dati da "Monitoraggio statistico organismi della crisi da sovraindebitamento Anno 2018" – Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

Gli organismi di composizione della crisi risultano così distribuiti geograficamente:

Nord	84
Centro	60
Sud e Isole	116
Totale	260



#### **4.2 Effetti dell'iscrizione**

Al richiedente viene comunicato il provvedimento di iscrizione, indicando il numero d'ordine attribuito nel registro.

Dalla data di tale comunicazione, l'Organismo di Composizione della Crisi è tenuto a citare il numero d'ordine e la denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle varie forme di pubblicità.

A partire dalla data di iscrizione ed entro il 31 Dicembre di ogni anno l'organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.

#### **4.3 Sospensione e cancellazione dal registro**

Si possono verificare dei casi in cui l'Organismo di Composizione della crisi viene sospeso o cancellato dal registro ministeriale.

Se, dopo l'iscrizione, l'Organismo perde i requisiti richiesti dalla legge, il responsabile procede con la sospensione dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo, se la mancanza di requisiti persiste, l'Organismo verrà cancellato.

L'Organismo può essere cancellato dal registro anche nel caso in cui viene accertata la mancanza dei requisiti al momento dell'iscrizione.

Inoltre, la cancellazione è disposta per gli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedure di gestione della crisi nel corso di un biennio.

Un organismo cancellato dal registro può presentare una nuova domanda di iscrizione solo dopo due anni dalla data di cancellazione.



## **5. Territorialità**

L' Organismo di composizione della crisi e i suoi gestori operano secondo un principio di territorialità rispetto al circondario del Tribunale, per cui opereranno solo nella circoscrizione del Tribunale del luogo in cui hanno la sede legale ed eventuali sedi operative.

Non sussistono limiti specifici a che un OCC possa aprire più sedi purché nello stesso ambito territoriale del Tribunale di riferimento; le sedi che l'OCC intende aprire vanno indicate al Ministero che provvederà ad autorizzarne l'apertura come sedi operative, tramite provvedimento<sup>17</sup>.

Pertanto, in ogni circondario di Tribunale verranno accreditati uno o più OCC, una volta che siano iscritti nel registro ministeriale.

Non è obbligatorio che in ciascun circondario di tribunale sia costituito ed accreditato almeno un OCC, essendo la costituzione degli stessi meramente facoltativa, ma è possibile che in altri vi siano una molteplicità di OCC.

E' interessante approfondire il caso della città di Rimini rimasta orfana di un proprio organismo di composizione della crisi. L'OCC Romagna nasce il 30 novembre 2015 come associazione fra gli ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara, con sede principale stabilita a Forlì. Le sedi decentrate sono prive di potere decisionale e direzionale e

---

<sup>17</sup> ADR Fondazioni Commercialisti, risposte ai quesiti dei referenti OCC 2018/2019

svolgono un ruolo assolutamente marginale<sup>18</sup>; di fatto, operano come semplici collettori materiali delle domande presentate dai debitori le quali hanno come destinazione finale la segreteria amministrativa dell'organismo, alla quale devono essere prontamente inoltrate.

Con decreto del 17 ottobre 2017 il Presidente del Tribunale di Rimini, dott.ssa R. Talia, quale giudice designato dei procedimenti per la composizione della crisi da sovra-indebitamento ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione dei beni proposta ai sensi dell'art. 14 ter Legge n. 3/2012 da una debitrice residente in Rimini per difetto della relazione dell'OCC<sup>19</sup>.

Si esclude che la domanda giudiziale possa essere depositata presso il Circondario del Tribunale della sede secondaria, privando la parte ricorrente del margine di discrezionalità in ordine alla scelta del Tribunale competente per territorio.

La pronuncia fa riferimento al principio secondo il quale “non è ammissibile una competenza diffusa dell'OCC soggetto privato che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale nel mentre l'OCC soggetto pubblico ha inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di Tribunale<sup>20</sup>”.

Se l'Ente avesse la pretesa di operare effettivamente su tutto il territorio della Romagna dovrebbe operarsi per una ricostruzione dell'Organismo in termini di

---

<sup>18</sup> Art. 5 Regolamento OCC Romagna

<sup>19</sup> Barbiani S. in “Assenza di OCC territorialmente competente – inammissibilità della domanda per difetto di relazione – rigetto del reclamo”, sul sito [www.diritto.it](http://www.diritto.it)

<sup>20</sup> Tribunale Vicenza, 29 Aprile 2014 – [ilcaso.it](http://ilcaso.it) – Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e assistenza legale. Competenza dell' OCC in base alla residenza del ricorrente

un'associazione di più sedi territoriali circondariali aventi ciascuna pari autonomia e potere decisionale. Rimini supplisce alla mancanza di un ente esterno che assiste e coadiuvi il soggetto indebitato nella risoluzione della crisi attraverso la nomina giudiziale delle figure professionali previste dall'art. 15 comma 9 Legge n. 3 del 2012.

## **6. Responsabilità civile e penale**

Le funzioni attribuite dalla legge n. 3 del 2012 all'OCC sono molteplici e ricadono nell'ambito dell'attività dell'organismo.

All'OCC deve essere imputata la responsabilità civile allo svolgimento di tali attività:

- L'incarico viene conferito all'OCC, quindi su quest'ultimo ricade la responsabilità contrattuale nei confronti del debitore; infatti, come detto, l'OCC è obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa (massimale non inferiore a 1 ml) per la copertura di eventuali danni derivanti dalla gestione della crisi da sovraindebitamento;
- Ricade, anche, la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. Per esempio, responsabilità per i danni subiti dai creditori a seguito dell'esecuzione dell'accordo sulla base di relazioni contenenti dichiarazioni false o infedeli, oppure secondo l'art. 15 comma 11 legge 3/2012 sul trattamento dei dati personali, mancata distruzione illeciti

amministrativi, penali e anche civili con conseguente responsabilità risarcitoria.

Il gestore della crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la propria prestazione, per questo si consiglia l'estensione della polizza assicurativa già stipulata dal professionista<sup>21</sup> alla copertura di eventuali danni derivanti dalle funzioni svolte nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; inoltre, il gestore deve svolgere l'incarico secondo i canoni di correttezza ex art. 1176 c.c. (responsabilità del professionista intellettuale) che richiede al professionista una diligenza c.d. qualificata in quanto commisurata alla natura dell'attività dallo stesso esercitata.

Nel procedimento di liquidazione il gestore ha compiti di conservazione e custodia del patrimonio, da qui la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Infine, il gestore iscritto ad un Albo professionale, se ricorrono i presupposti, soggiace alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di riferimento.

---

<sup>21</sup> Art. 3 comma 5 di n. 138/201

Il legislatore ha corredato la disciplina civilistica con un complesso di norme penali, le quali riguardano sia le condotte dell'Organismo di Composizione della crisi e dei suoi componenti, sia del debitore<sup>22</sup>.

I commi 2 e 3 dell'articolo 15 delineano ipotesi di reato introdotte dal legislatore che riguardano reati propri del componente dell'OCC; le sanzioni ivi previste, anche nei confronti dell'Organismo, costituiscono una sorta di tentativo di contro-bilanciamento degli amplissimi poteri di cui, allo stato dei fatti, tale soggetto dispone.

La prima questione che occorre affrontare, trattandosi di reato proprio, è relativo all'individuazione del soggetto definito come componente dell'OCC: la disciplina della procedura stabilisce compiti e poteri riferendosi all'intero Organismo, senza far riferimento al singolo professionista. Ne deriva che componente dell'Organismo sarà certamente qualunque soggetto che, parte dell'Organismo stesso, sia legittimato ad esprimerne e ad attuarne la volontà.

Dobbiamo ricordare che la responsabilità penale è estesa ai professionisti, di cui all'articolo 15 comma 9, che svolgono monocraticamente le funzioni di OCC: la norma infatti parifica tali professionisti ai soggetti che compongono l'OCC.

---

<sup>22</sup> L. PANZANI, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in *Il nuovo diritto delle società*, n. 10 del 16 maggio 2012, p. 31.

Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro il componente dell'Organismo di composizione della crisi (o il professionista) che renda false attestazioni:

- In ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;
- In ordine alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9 comma 2;
- Nelle relazioni che esso è chiamato a redigere nelle diverse procedure.

Ai sensi dell'articolo 16 comma 3, la stessa pena di cui al secondo comma si applica all'organismo ovvero al professionista se cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando in maniera ingiustificata un atto del suo ufficio.

Questa seconda previsione di responsabilità del componente dell'OCC è più generica.

La norma penale prevede che la condotta debba cagionare un danno ai creditori: il rifiuto o il ritardo quindi può riguardare atti non diretti ai creditori, ma dai quali deriva loro effettivamente un pregiudizio.

Ogni condotta dolosa che pregiudichi il raggiungimento dell'accordo o ne impedisca l'omologazione, potrà avere come conseguenza un danno per i creditori, perché essi possono veder pregiudicato il proprio diritto al soddisfacimento del credito sia con riferimento al corrispettivo percepito sia con riguardo ai tempi del pagamento; in diverse sentenze è prevalsa l'interpretazione

secondo la quale sia sufficiente il pregiudizio ad un unico creditore e non necessariamente un danno diffuso all'intero ceto creditorio.

Il decreto legislativo n. 14 del 2019 riprende sostanzialmente i commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge n. 3 del 2012 con l'unica novità relativa all'estensione delle sanzioni al componente dell'organismo di composizione della crisi che attesti il falso in relazione al nuovo istituto dell'esdebitazione.

## **7. Monitoraggio dell'operato**

Il Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sviluppo Economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento procedono annualmente al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi<sup>23</sup>.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile:

- Sul numero e la durata dei procedimenti;
- Sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di

---

<sup>23</sup> Art. 13 D.M. 202 del 2014

composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;


- Sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché accertati in sede di liquidazione;
- Sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante all'esito dei procedimenti di cui al capo II della Legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;
- Sul numero di provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;
- Sull'ammontare delle spese di procedura.

Gli OCC nel 2018 hanno gestito complessivamente l'assegnazione di 4.919 istanze. Di queste: 528 sono state presentate nel 2017 ma a fine dello stesso anno non erano state attribuite a nessuna tipologia di procedimento, e 4.391 sono invece pervenute nel corso del 2018<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> “Monitoraggio statistico organismi della crisi da sovraindebitamento Anno 2018” – Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.






Il 71% delle istanze, pari a 3.495, sono state assegnate ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con decreto da parte del Giudice.

L'8% delle istanze sono state archiviate prima dell'assegnazione della pratica al gestore, o perché il debitore ha rinunciato ad iniziare la procedura o perché sono stati riscontrati subito elementi d'inammissibilità

Il 21% delle istanze non risulta ancora al 31 dicembre 2018 attribuito ad un procedimento di composizione della crisi.

Il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, nel 2018, è stato maggiormente diffuso nelle regioni del Nord (49%), seguite dal Sud e Isole (35%) e infine dalle regioni Centrali (16%).



**CAPITOLO III**

**LE FUNZIONI SVOLTE DALL'OCC NELLE DIVERSE**

**PROCEDURE**

Agli OCC la legge attribuisce una serie di funzioni assai eterogenee tra loro; infatti l'OCC (e il professionista f.f. di OCC) opera quale:

- Consulente del debitore, sia pure non esclusivo
- Attestatore a tutela dei creditori
- Ausiliare del giudice
- Mandatario dei creditori.

Al fine di descrivere al meglio le funzioni dell'OCC pare opportuno distinguerle nelle diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

**1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore**

**1.1 Le attività degli OCC e dei gestori della crisi**

L'avvio del procedimento necessita dell'intervento dell'organismo di composizione della crisi costituito presso il tribunale competente e quindi quello nel cui circondario ha la residenza il debitore. Il debitore si rivolge all'organismo per presentare la sua richiesta, il referente nomina il gestore della crisi più adeguato per la situazione presentata; in seguito all'accettazione dell'incarico da parte del gestore, il referente comunica al debitore i dati del gestore a cui è stata

affidata la sua pratica. Come si è già detto, si è previsto, recependo le osservazioni espresse sul punto dalle competenti Commissioni parlamentari, che, nel caso in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC, i compiti e le funzioni attribuiti all'OCC possano essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal Presidente del Tribunale competente o da un Giudice da lui delegato. Questo allo scopo di consentire la piena funzionalità dell'Istituto anche nei casi in cui nel Circondario del Tribunale competente non sia stato costituito un OCC. Spetta infatti all'Organismo la presentazione della domanda al Tribunale in esito all'incarico ricevuto dal debitore e all'individuazione concordata della scelta maggiormente opportuna. La presentazione della domanda comporta una valutazione della condotta del debitore e del presumibile sviluppo della procedura; a tal fine, l'OCC, nella persona del gestore della crisi, deve predisporre una relazione, da allegare alla domanda, in cui indica gli elementi utili a valutare la meritevolezza (indicazione delle cause dell'indebitamento e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte), l'affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato (attendibilità della documentazione), i tempi e i costi della procedura.

Ai fini della valutazione del piano da parte del giudice, sotto il profilo del trattamento di determinati creditori, è anche previsto, in conformità con la legge delega, che l'OCC debba indicare se il finanziatore abbia valutato, nell'accordare

il finanziamento, il merito creditizio del finanziato, tenuto conto del suo reddito e dell'incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo, preso atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, in misura pari all'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, in modo da tener conto dell'incidenza del carico familiare<sup>25</sup>. Se chi ha erogato il credito non ha tenuto conto del merito creditizio, non potrà opporsi al piano.

L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di comunicare la situazione debitoria all'OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione e nella predisposizione della proposta.

Oltre a queste informazioni, e a quelle fornite dal debitore, l'OCC effettua degli accertamenti di propria iniziativa, quali le visure camerali e dei protesti, quelle catastali e le ispezioni all'ufficio del territorio, le visure al PRA, le richieste alla cancelleria delle esecuzioni civili mobiliari e immobiliari per verificare l'esistenza di procedure a carico del debitore, sia pendenti che chiuse da non più di 5 anni.

---

<sup>25</sup> M. Giorgetti, a cura di, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, commento al decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n.14, Pacini Editore 2019

Sul lato delle passività, data la mancanza delle scritture contabili, l'OCC dovrà formare un elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute per capitale, interessi e spese, dell'eventuale causa di prelazione che assiste il credito, delle eventuali garanzie che terzi possono aver dato al creditore. A tal fine è necessario che l'OCC richieda ai creditori la conferma del loro credito e di comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a fini delle comunicazioni. Poi, l'OCC deve formare un elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, indicando anche la composizione del nucleo familiare, mediante l'autocertificazione dello stato di famiglia da parte del debitore.

Al fine di poter verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dal debitore, l'OCC può accedere, su autorizzazione del giudice, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nelle centrali dei rischi, nei SIC (sistemi di informazioni creditizie), nella centrale di allarme interbancaria, nell'archivio informatico degli assegni, nelle altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato<sup>26</sup>.

Se il piano non appare fattibile o non vi sono i requisiti richiesti dalle norme, l'OCC dovrà informare il consumatore e i suoi consulenti al fine di esaminare i motivi ed eventualmente modificare il piano.

---

<sup>26</sup> Art. 30-ter del d. lgs. n. 141/2010, ecc. (art. 15, co. 10

L'OCC deposita il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presso la Cancelleria del Tribunale, ed, entro i successivi tre giorni, comunica la proposta all'Agente della Riscossione e agli uffici fiscali, anche locali.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Superato il vaglio dell'ammissibilità, il piano e la proposta vengono pubblicati per decreto del giudice in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e l'OCC deve darne comunicazione ai creditori entro trenta giorni dal decreto, via PEC.

Nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni al piano e alla proposta, inviandole via pec all'OCC; entro dieci giorni successivi a tale scadenza, l'OCC può proporre modifiche al piano, alla luce delle osservazioni ricevute dai creditori, riferendone al giudice.

Ai fini dell'approvazione del piano non è richiesta alcuna maggioranza, e quindi quale condizione necessaria e sufficiente all'omologa è la valutazione da parte del Giudice<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> E. Pellecchia e L. Modica, a cura di, La ristrutturazione dei debiti del consumatore, La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Pacini Editore, 2019

Il giudice, se ritiene ammissibile e fattibile il piano, lo omologa con sentenza e dispone la trascrizione nei Pubblici Registri<sup>28</sup> a cura dell'OCC. Se un creditore o un qualunque interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice procede all'omologazione se comunque ritiene che la proposta consenta un soddisfacimento per il creditore in misura non inferiore a quello che questi potrebbe conseguire con la liquidazione controllata. Se invece l'omologazione è negata, il giudice pronuncia decreto di rigetto – impugnabile- e revoca le misure protettive concesse.

L'OCC comunica ai creditori la sentenza di omologa, la quale viene pubblicata entro quarantotto ore in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia; la sentenza è impugnabile con reclamo da depositare alla Cancelleria della Corte D'Appello nel termine di trenta giorni.

La norma prevede che l'esecuzione del piano avvenga sotto il controllo dell'Organismo e il debitore è tenuto a collaborare.

Spetta all'Organismo anche la risoluzione di eventuali difficoltà insorte nella fase attuativa, eventualmente ricorrendo al Giudice laddove ciò sia necessario. La vigilanza del Giudice sulla procedura è assicurata attraverso le relazioni che l'OCC deve semestralmente depositare sullo stato dell'esecuzione del Piano (cd. "follow up"). Una volta terminata l'esecuzione del piano, l'OCC presenta al

---

<sup>28</sup> Quando il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati.



Giudice il rendiconto di quanto eseguito; se il rendiconto è approvato, il Giudice liquida il compenso, tenuto conto di quanto pattuito tra debitore e OCC e ne autorizza il pagamento. Diversamente, il Giudice individua gli atti necessari per l'esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine l'omologazione è revocata. La norma precisa che nella liquidazione del compenso il Giudice tiene conto della diligenza dimostrata, fino ad escludere il diritto al compenso se non approva il rendiconto. Vengono così chiariti i presupposti in presenza dei quali è consentito al Giudice di negare il compenso all'OCC.

L'art. 72 disciplina i casi - ulteriori rispetto a quella di revoca conseguente alla mancata approvazione del rendiconto - di revoca della sentenza di omologazione.

L'OCC è tenuto a segnalare al Giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell'omologazione.

## **2. Il concordato minore**

### **2.1 Le attività degli OCC e dei gestori della crisi**

Con questa procedura, i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

La domanda è formulata tramite un OCC, e alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, nella persona del gestore della crisi, che comprende<sup>29</sup>:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Come per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, al fine di poter verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dal debitore, l'OCC può accedere ad altri dati (le visure camerali e dei protesti, quelle catastali e le

---

<sup>29</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 2, D. Lgs 14/2019

ispezioni all'ufficio del territorio, le visure al PRA, le richieste alla cancelleria delle esecuzioni civili mobiliari e immobiliari, etc.).

La maggiore complessità del procedimento, rispetto a quello di omologazione del piano del consumatore e le maggiori dimensioni delle situazioni di crisi o insolvenza che costituiscono il presupposto del concordato minore impongono, in questo caso, che all'assistenza prestata dall'OCC si aggiunga quella del difensore. Diversamente da quanto previsto per il piano di ristrutturazione dei debiti e per la liquidazione controllata, nella procedura di concordato minore, come richiesto dalle competenti commissioni parlamentari, vi è dunque l'obbligo della difesa tecnica.

L'Organismo viene ad assumere un duplice ruolo, che è quello di consulente del debitore e, al tempo stesso, di garante, nei confronti del Tribunale e dei creditori, della serietà ed attendibilità della proposta. Di particolare rilievo, in vista della valutazione della proposta di falciatura o dilazione del credito di eventuali finanziatori, è la parte di relazione che deve chiarire se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, nell'erogare il finanziamento, della capacità del debitore di adempiere.

Anche in questo caso, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore finalizzato al deposito del ricorso, l'Organismo deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore.

L'art. 78 d. lgs 14/2019 tratta del procedimento in esito al deposito della domanda di concordato, prevedendo innanzitutto il vaglio di ammissibilità da parte del Giudice che, se ritiene la proposta ammissibile, dichiara aperta la procedura e ne dispone la comunicazione, tramite OCC, ai creditori. Con il decreto, il Giudice:

- dispone in ordine alle modalità di comunicazione del decreto stesso;
- dispone la pubblicazione nel registro delle imprese, se il debitore è un imprenditore;
- dispone la trascrizione del decreto in presenza di beni immobili o mobili registrati di cui sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi;
- assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC a mezzo PEC le dichiarazioni favorevoli o contrarie alla proposta e le eventuali contestazioni;
- concede, su istanza del debitore, le opportune misure protettive del patrimonio.

A curare l'esecuzione del decreto provvede l'OCC, che viene così ad assolvere ad una terza funzione, rispetto a quelle che si evincono dalla disciplina del procedimento, che è quella di ausiliare del Tribunale nella gestione del procedimento.

Per la fase dell'omologazione, disponendo che il Tribunale, verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano ed il raggiungimento della maggioranza, se non vi sono contestazioni omologhi il concordato con

sentenza, ordinando per il provvedimento una idonea forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Con la stessa sentenza dichiara anche chiusa la procedura. Se, invece, vi sono contestazioni circa la convenienza della proposta, il Tribunale, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato quando ritiene che il credito dell'opponente possa ricevere in esito all'esecuzione del piano un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata. Il Giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, sebbene decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza, quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, la proposta formulata è per l'amministrazione finanziaria conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La disciplina del concordato minore è stata così allineata, a seguito di osservazione svolta dalla Commissione Giustizia della Camera, a quanto già stabilito dall'art. 48, comma 5, per il concordato preventivo. Egualmente innovativa è la previsione che inibisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento (ad esempio: concedendo credito con modalità incongrue rispetto al merito creditizio del debitore) di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Si tratta di previsione analoga a quella dettata dall'art. 69, comma 2, per il piano del consumatore, con l'unica vera differenza rappresentata dal mancato richiamo all'art. 124-bis del d.lgs. n.385 del

1993 che, come fatto rilevare dalla Commissione Giustizia della Camera, è incongruo ove riferito ai professionisti ed agli imprenditori.

L'art. 81 disciplina l'esecuzione del concordato che, non diversamente da quanto previsto per il piano del consumatore, avviene ad opera del debitore, sotto il controllo dell'OCC. Anche in questo caso, spetta all'OCC sottoporre al Giudice, per un suo intervento, le difficoltà insorte durante l'esecuzione. Una volta eseguito il concordato, l'OCC, dopo aver sentito il debitore, presenta il rendiconto al Giudice che, se lo approva, liquida il compenso, tenuto conto di quanto pattuito tra il debitore e l'OCC, e autorizza il pagamento. Diversamente, il Giudice individua gli atti necessari per l'esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine, il Tribunale pronuncia la risoluzione del concordato omologato. Costituiscono cause di risoluzione anche la mancata integrale esecuzione del piano ed il sopravvenire di circostanze che rendano il piano inattuabile, senza che sia più possibile modificarlo in modo da far comunque conseguire ai creditori quanto a loro è stato promesso. La norma, allineata a quanto previsto dall'art. 71 per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, precisa anche, al fine di responsabilizzare l'OCC in ordine al corretto esercizio dei suoi compiti di collaborazione e vigilanza, che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, potendo addirittura giungere ad escludere il diritto al compenso nel caso in cui il rendiconto non sia approvato.

La norma è sovrapponibile all'art. 73 e disciplina i casi di revoca dell'omologazione a seguito della scoperta di atti fraudolenti commessi dal debitore. Alla revoca il Giudice procede su istanza del Pubblico Ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d'ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità. L'OCC, al fine di consentire al Giudice di esercitare tale suo potere, è tenuto a segnalare al Giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell'omologazione. E' evidente che tale obbligo di segnalazione dovrà essere esercitato in modo tempestivo, considerato che la norma prevede che l'istanza o l'iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto. Il Giudice decide dopo aver sentito gli interessati, anche solo mediante assegnazione di termini per lo scambio di memorie scritte.

### **3. La liquidazione controllata**

#### **3.1 Le attività degli OCC e dei gestori della crisi**

Il debitore presenta ricorso con l'ausilio di un Organismo di Composizione della crisi, che in persona del gestore della crisi, redige una relazione, da allegare al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza) ed esprime una valutazione sull'attendibilità della documentazione fornita dal debitore. E' compito esclusivo dell'OCC, entro sette giorni (termine così allineato a quanto

previsto per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore) dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, compresi quelli degli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e a far conoscere la situazione debitoria all'OCC, in modo che l'organismo ne possa tener conto nella redazione della relazione.

La norma, dando per presupposto lo svolgimento della precedente fase in esito al deposito della domanda di un soggetto legittimato, prevede che il Tribunale, valutata l'assenza di domande alternative di composizione concordata e la sussistenza del presupposto della crisi o dell'insolvenza, dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale e detti i provvedimenti per l'ulteriore corso. Con lo stesso provvedimento il Tribunale nomina il Giudice Delegato ed il liquidatore, confermando normalmente come liquidatore il gestore della crisi che già assiste il debitore. Il Tribunale può, tuttavia, nominare liquidatore anche un diverso gestore della crisi, scegliendolo, di regola, nell'elenco di cui al DM Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, tra i residenti nel circondario del Tribunale competente. E' possibile derogare a tale indicazione, ma la diversa scelta deve essere espressamente motivata e se ne deve dare notizia al Presidente del Tribunale. Se la domanda è



stata presentata da un creditore o dal Pubblico Ministero, la scelta del liquidatore non è condizionata dalla presenza dell'OCC incaricato dell'assistenza dal debitore, tranne il caso in cui l'incarico sia stato conferito nella fase precedente alla decisione del Tribunale e l'OCC vi abbia partecipato. E' previsto che il Tribunale, con la sentenza con cui dichiara l'apertura della liquidazione controllata, adotti ulteriori provvedimenti che consistono:

- nell'ordine al debitore, che non vi abbia provveduto nella precedente fase, di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori; - nell'assegnare ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni, per far pervenire al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo;
- nell'ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salva la possibilità, in presenza di gravi e specifiche ragioni (ad esempio, necessità abitative), di autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzarne alcuni; l'ordine è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- nel disporre la pubblicità della sentenza nel sito web del tribunale o altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia e, se il debitore è un imprenditore, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
- nell'ordine di trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o mobili registrati.

E' inserito il richiamo della disciplina sulla incompatibilità degli amministratori giudiziari, da applicarsi al liquidatore nominato nella procedura in esame, come introdotta nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. E' compito del liquidatore occuparsi degli adempimenti pubblicitari e notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione mediante strumenti telematici, posto che, potendo essere assoggettati alla liquidazione debitori non imprenditori, manca uno strumento, quale il registro delle imprese, idoneo a rendere conoscibile agli interessati l'apertura della liquidazione. E' stata introdotta, a seguito di un'osservazione svolta dalla Commissione Giustizia della Camera, una disposizione che prevede che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimanga sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, non decida di subentrare nel contratto in luogo del debitore; diversamente, il liquidatore potrà decidere di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. La norma precisa inoltre che in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura e che in caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far

valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. Con tale previsione si è dunque inteso integrare la disciplina della liquidazione controllata, rispetto a quanto originariamente previsto dalla legge n.3 del 2012 con riferimento agli effetti dell'apertura sui rapporti giuridici pendenti, replicando la disposizione generale contenuta nell'art. 172, con gli opportuni aggiustamenti che tengono conto dell'inesistenza del comitato dei creditori e della maggiore semplicità del procedimento.

Il liquidatore è tenuto ad aggiornare l'elenco dei creditori e a notificare la sentenza di apertura della liquidazione ai nuovi soggetti inseriti nell'elenco, così come avvenuto in precedenza per quelli già noti al momento dell'apertura della procedura; la formalità deve essere adempiuta entro trenta giorni dalla sentenza, in modo da consentire la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo; in ogni caso, è previsto che il Tribunale possa prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande. Viene fissato il termine, di 90 giorni dall'apertura della liquidazione, assegnato al liquidatore per completare l'inventario dei beni del debitore e per redigere un programma di liquidazione, contenente l'indicazione dei tempi (in modo da assicurare una ragionevole durata) e delle modalità della liquidazione. Non è indicato più un contenuto dettagliato e omnicomprensivo del programma di liquidazione, come nell'articolo 104-ter l.fall.; la norma si limita a precisare che il programma è diviso in sezioni avuto

riguardo: ai criteri e alle modalità della liquidazione dei beni immobili; ai criteri e alle modalità della liquidazione degli altri beni; ai criteri e alle modalità della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo; alla indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura; alla indicazione del subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Inoltre il programma deve indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa da parte del curatore e l'affitto di azienda, ove in atto, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco. Prevede inoltre, come proposto dalla Commissione Giustizia della Camera, che il programma sia depositato in cancelleria ed approvato dal Giudice Delegato.

Per la formazione dello stato passivo, l'elemento di maggior rilievo, peraltro già presente nella l. n. 3 del 2012 (art. 14-octies), è dato dalla previsione dell'intervento del Giudice solo in caso di contestazione non superabile nella predisposizione dello stato passivo operata dal liquidatore. Si prevede, in particolare, che, scaduto il termine, eventualmente prorogato, fissato dal tribunale per la presentazione delle domande, il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo comprendente, oltre, come è logico, l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e della eventuali cause di prelazione, anche l'elenco dei titolari di diritti su beni mobili o immobili in possesso o di proprietà

del debitore e comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o, in difetto di indicazione, mediante deposito in cancelleria. Eventuali osservazioni possono essere proposte entro quindici giorni. In mancanza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia. Se, invece, vengono proposte osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro i quindi giorni successivi predisporre un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica con le stesse modalità di comunicazione del progetto. Nel caso in cui il liquidatore non ritenga fondate le osservazioni rimette gli atti al Giudice Delegato, il quale procede alla formazione dello stato passivo definitivo con decreto motivato, che deve essere depositato in cancelleria e inserito sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia. Il decreto di formazione dello stato passivo definitivo è reclamabile avanti al Tribunale e del Collegio non può far parte il Giudice Delegato. Il procedimento è deformalizzato, salvo quanto è necessario per assicurare il rispetto del contraddittorio.

Il liquidatore esercita, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni e il recupero dei crediti del debitore. Si tratta di disposizione analoga a quella dell'art. 14 decises della l. n. 3 del 2012. E' attribuita al liquidatore la legittimazione ad esercitare, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli

atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, così colmando una lacuna evidenziata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione alla disciplina dettata dalla l. n.3 del 2012. Nell'autorizzare l'esercizio delle azioni, il Giudice Delegato dovrà tener conto non solo della loro verosimile fondatezza, ma anche dell'utilità concreta che l'esercizio vittorioso di tali azioni potrebbe arrecare ai creditori, sia in termini quantitativi che temporali.

L'apertura della liquidazione controllata determina lo spossessamento del debitore e l'attribuzione al liquidatore, e quindi eventualmente all'OCC incaricato dal debitore, dell'amministrazione dei beni. Il liquidatore ha il compito di provvedere alla liquidazione e deve riferire al giudice sul suo andamento ogni sei mesi presentando una relazione, pena la revoca dell'incarico, con perdita o riduzione del compenso. Si è chiarito, recependo un'osservazione della Commissione Giustizia della Camera che nell'attività di liquidazione si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale<sup>30</sup>, in quanto compatibili, in modo da assicurare il rispetto, anche in questa procedura, del principio della necessaria competitività delle vendite, funzionale al miglior esito della liquidazione.

Come nella disciplina della legge fallimentare è previsto che la liquidazione dei singoli beni venga disposta (solo) quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. Il

---

<sup>30</sup> Art. 214 D. Lgs 14/2019 - Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile. Tutte le vendite avvengono con modalità telematiche attraverso il portale delle vendite pubbliche istituito presso il Ministero della Giustizia purché tali modalità non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Inoltre, si è previsto che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice debba ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo. Esaurita la liquidazione, è previsto che il liquidatore presenti il conto della gestione al giudice delegato, che, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso.

Diversamente, il Giudice prescrive al liquidatore gli adempimenti che ritiene necessari e il termine, prorogabile, per adempiere. Se le prescrizioni non sono tempestivamente adempiute, il Giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e il compenso, tenuto conto della diligenza prestata, può essere ridotto o anche escluso. Il liquidatore provvede quindi alla distribuzione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato. Prima di procedere, deve predisporre un progetto di riparto da comunicare ai creditori affinché possano, nel termine indicato, non superiore a quindici giorni, fare osservazioni. Se non vi

sono contestazioni, il liquidatore comunica il progetto al Giudice Delegato e dopo sette giorni (decorso un lasso temporale tale da consentire al Giudice di formulare eventuali rilievi e di chiedere al liquidatore di apportare modifiche) ne cura l'esecuzione. Se vi sono contestazioni che il liquidatore non ritiene di poter comporre apportando le opportune modifiche, gli atti sono rimessi al giudice delegato, che provvede con decreto motivato, reclamabile avanti al Tribunale.

Una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, inviato dal liquidatore, il Giudice dichiara chiusa la liquidazione controllata.



## **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza gli obiettivi principali saranno quelli di modernizzare la disciplina, raggiungere un'armonizzazione rispetto alle modifiche apportate alle procedure di crisi e insolvenza, rendere le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento più semplici e accessibili ma, soprattutto, cercare di superare le criticità della legge n. 3 del 2012, colmando le lacune e ponendo fine ad alcune incertezze applicative emerse in sede di applicazione della legge.

Viene riaffermato il ruolo di protagonista degli Organismi di Composizione della Crisi nella normativa sul sovraindebitamento, svolgendo molteplici ed eterogenee funzioni, tali da determinare, in alcune circostanze, una serie di potenziali conflitti di interesse.

Il gestore della crisi, con l'entrata del nuovo codice, è chiamato a svolgere anche le funzioni di liquidatore e commissario giudiziale, secondo quanto stabilito dall'art. 65 d. Lgs. 14/2019.

Il gestore, attraverso le sue competenze, dovrebbe far in modo che le parti comunichino e collaborino al fine di trovare una soluzione idonea che le parti, negoziando da sole, non potrebbero raggiungere.

Oggi, possiamo affermare che, grazie a queste procedure e all'operato di figure come gli organismi di composizione della crisi, del sovraindebitamento è possibile liberarsi come di un male è possibile curarsi.

Inutile dire che il medico in questo caso sono i professionisti economici e giuridici al servizio della collettività con indipendenza e correttezza, preparazione e riservatezza.

## **BIBLIOGRAFIA**

FABIANI M. in “La gestione del sovraindebitamento del debitore non fallibile”, ilcaso.it: “l’esistenza di tale vincolo di invarianza della spesa pubblica è un incentivo a forme di collaborazione o associazione tra diversi enti, strumentali alla costituzione di OCC

FILOCAMO F.S. “Gli organismi di composizione della crisi” in Sovraindebitamento e usura a cura di Ferro M.

GIORGIETTI M., a cura di, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, commento al decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n.14, Pacini Editore 2019

MICHELOTTI F. “Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento”

NARDECCHIA G.B. Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Disciplina, novità e problemi applicativi, Nel Diritto Editore, 2019

PANZANI L., La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Il nuovo diritto delle società, n. 10 del 16 maggio 2012, p. 31.

PELLECCHIA E. e MODICA L., a cura di, La ristrutturazione dei debiti del consumatore, La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Pacini Editore, 2019

VERDE F. "Il sovraindebitamento", Cacucci Editore, 2014.

## **SITOGRAFIA**

[www.crisisovraindebitamento.giustizia.it](http://www.crisisovraindebitamento.giustizia.it)

[www.altalex.com](http://www.altalex.com)

[www.ilfallimento.it](http://www.ilfallimento.it)

[www.ilfallimentoonline.it](http://www.ilfallimentoonline.it)

[www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

[www.ildiritto.it](http://www.ildiritto.it)

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)

[www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it)